



Il marchio "Associato Vero Legno" può essere usato da tutti i Soci del Consorzio.

Esempi di utilizzo:

- su carta da lettera e biglietti da visita;
- su fatture e altri documenti;
- sul sito internet;
- su insegne, vetrine, mezzi di trasporto ecc.;
- su depliant, brochure, poster e altro materiale pubblicitario.



Il marchio "Vero Legno" può essere usato senza preventiva autorizzazione del Consorzio solo sui seguenti prodotti:

- tronchi, tavolame, piallacci,
- semilavorati interamente in legno;
- contenitori, casse, teloni, container ecc. dei prodotti sopra elencati.

Chi usa il marchio VERO LEGNO senza essere associato al Consorzio o senza rispettare il Regolamento di Marchio è perseguibile per legge.

Il marchio "Vero Legno" non può essere usato senza preventiva autorizzazione del Consorzio sui seguenti prodotti destinati al consumatore:

- mobili e complementi d'arredo;
- porte e finestre;
- parquet;
- materiali per l'edilizia;
- altri prodotti destinati al Consumatore.

La procedura per ottenere l'uso del marchio VERO LEGNO



sui prodotti è la seguente:

1. il Consorzio fornisce all'azienda associata i moduli per ogni tipologia di prodotto per i quali si chiede l'uso del marchio (ad esempio, il modulo per i tavoli, il modulo per gli armadi, il modulo per le sedie, il modulo per le porte, il modulo per i parquet ecc.);
2. ogni modulo va compilato, firmato e rimandato via fax al Consorzio;
3. il Consorzio analizza la descrizione di ogni prodotto e verifica che non ci siano incompatibilità con il "Regolamento di Marchio Vero Legno". Se i prodotti risultano conformi al Regolamento, viene concessa l'autorizzazione all'uso del marchio Vero Legno, riservandosi la possibilità di eventuali visite ispettive;
4. solo ad autorizzazione ottenuta, si può applicare il marchio Vero Legno sul prodotto, sulla pubblicità del prodotto e sulla Scheda che lo accompagna.

Di seguito un estratto del regolamento riguardante le caratteristiche dei prodotti certificabili Vero Legno:

## ART. 5

L'uso del marchio Vero Legno è consentito solo per i prodotti contenenti il legno come materia caratterizzante e specificamente realizzati con i seguenti materiali in legno: massello, piallaccio, piallaccio tinto, sfogliato, multilamellare, piallaccio ricomposto o precomposto, lamellare, tamburato con compensato, listellare con sfogliato, multistrato, compensato.

I prodotti possono contenere anche altri materiali diversi da quelli elencati, purché non rientrino tra quelli espressamente vietati da questo regolamento (art. 5 b)

5a) L'uso del marchio per i prodotti dovrà essere sempre accompagnato dalla indicazione dei materiali utilizzati per le superfici esterne-interne, per i bordi e per le parti strutturali e dal nome scientifico e commerciale di ogni legno utilizzato.

5b) Non viene mai concesso l'uso del marchio ai prodotti a imitazione legno come carta stampata, materiali sintetici o stampe, anche se eseguite su legno o materiali previsti dall'art. 5.

Il testo integrale del Regolamento di Marchio è riportato interamente nella pagina successiva.

## ART. 1

In considerazione di quanto disposto agli artt. 4 e 5 dello Statuto della società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata "Vero Legno Naturale", che pone tra gli scopi sociali anche quello di istituire un marchio che identifichi i prodotti che contengono il "legno" come materia caratterizzante al fine di garantire, mediante la sua apposizione, la natura dei contenuti delle modalità costruttive dei prodotti stessi, è stato creato il marchio denominato "VERO LEGNO ED EMBLEMA (d'ora innanzi "Marchio"). Il Marchio è stato registrato a norma dell'art. 2 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

## ART. 2

La gestione del Marchio è affidata al Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Consiglio").

## ART. 3

L'uso del Marchio è ammesso solo su autorizzazione del Consiglio ed è in ogni caso soggetto alle norme del presente Regolamento. L'uso abusivo del Marchio, o comunque la contraffazione dello stesso, costituisce violazione dei diritti di proprietà e di esclusiva spettanti alla "Vero Legno Naturale" ed è perseguibile a norma di legge.

## ART. 4

L'uso del Marchio può essere concesso a tutti i Soci che realizzino prodotti contenenti il legno come materia caratterizzante ed esclusivamente per prodotti conformi alle norme del presente Regolamento.

## ART. 5

L'uso del marchio Vero Legno è consentito solo per i prodotti contenenti il legno come materia caratterizzante e specificamente realizzati con i seguenti materiali in legno: massello, piallaccio, piallaccio tinto, sfogliato, multilamellare, piallaccio ricomposto o precomposto, lamellare, tamburato con compensato, listellare con sfogliato, multistrato, compensato. I prodotti possono contenere anche altri materiali diversi da quelli elencati, purché non rientrino tra quelli espressamente vietati da questo regolamento (art. 5 b)

5a) L'uso del marchio per i prodotti dovrà essere sempre accompagnato dalla indicazione dei materiali utilizzati per le superfici esterne-interne, per i bordi e per le parti strutturali e dal nome scientifico e commerciale di ogni legno utilizzato.

5b) Non viene mai concesso l'uso del marchio ai prodotti a imitazione legno come carta stampata, materiali sintetici o stampe, anche se eseguite su legno o materiali previsti dall'art. 5.

## ART. 6

Tutti i Soci che vogliono essere autorizzati all'utilizzo del Marchio dovranno farne domanda al Consiglio. La domanda dovrà essere corredata da:

- una descrizione dei prodotti per i quali il Marchio intende essere utilizzato, della loro composizione e modalità di costruzione;
- la/e scheda/e tecnica/he compilata/e per ciascuna serie di prodotti/ programma di cui alla lettera a);
- versamento del prescritto contributo annuale di autorizzazione, che varrà in ogni caso non oltre l'anno solare in corso alla data dell'autorizzazione medesima.

## ART. 7

Le domande verranno sottoposte all'esame di una giunta/ commissione competente nominata dal Consiglio. Il richiedente dovrà depositare, entro il termine che gli sarà all'uopo indicato,:

- i campioni dei materiali utilizzati nella realizzazione dei prodotti che saranno ritenuti necessari per l'accertamento di conformità;
- ulteriore documentazione ritenuta utile all'esame dei prodotti.

## ART. 8

I campioni dei materiali dei prodotti saranno sottoposti ad esame onde verificarne la composizione e le modalità di lavorazione e realizzazione. All'esito, la giunta/commissione delibererà in merito all'autorizzazione. Qualora i campioni utilizzati per l'esame non risultassero conformi, è data facoltà al richiedente di ripetere la campionatura. Il contributo di cui all'art. 6, lett. c) non è ripetibile in caso di rifiuto dell'autorizzazione, restando acquisito a copertura delle spese di esame.

## ART. 9

Il Marchio deve corrispondere ai formati e alla configurazione grafica prescritta dal Consiglio.

## ART. 10

L'autorizzazione è concessa limitatamente ai prodotti ivi indicati ed è in ogni caso soggetta alle condizioni generali stabilite nel presente Regolamento. Il concessionario è autorizzato a commissionare a terzi la produzione di prodotti destinati a essere contraddistinti dal Marchio, purché commercializzati dal concessionario stesso. Il concessionario è autorizzato ad utilizzare, per i prodotti oggetto dell'autorizzazione, anche nomi commerciali diversi (marchi o altre denominazioni) in aggiunta al Marchio stesso, a condizione che non sussistano rischi di confondibilità. Le autorizzazioni verranno concesse con decorrenza dal primo di ogni mese, avranno durata per l'anno solare in cui le autorizzazioni stesse sono state concesse e per l'anno solare successivo o per la diversa durata che verrà stabilita dal Consiglio. Le stesse sono rinnovate automaticamente per ulteriori due anni solari - salvo disdetta che deve essere comunicata all'altra parte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza - a condizione che il concessionario sia in regola con i versamenti dei contributi e abbia rispettato le norme del presente Regolamento circa l'uso del Marchio. L'autorizzazione si intenderà estesa a tutti i prodotti fabbricati dal richiedente anche se provenienti da sedi, stabilimenti o laboratori diversi, purché realizzati secondo le medesime tecniche e il medesimo tipo di materiale utilizzato nei campioni.

## ART. 11

Il concessionario ha l'obbligo:

- di garantire che ogni produzione contraddistinta dal Marchio sia conforme, senza eccezioni, ai requisiti richiesti nel presente Regolamento, garantendo altresì che le dichiarazioni relative ai materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto siano veritiere;
- di permettere a delegati della società "Vero Legno Naturale" all'uopo autorizzati l'accesso ai magazzini e agli stabilimenti e laboratori di lavorazione dei prodotti. Le spese inerenti le visite e i controlli di produzione sono a carico del concessionario;
- di fornire gratuitamente i campioni che venissero richiesti dalla giunta/commissione per controlli periodici o dai funzionari in occasione degli accessi;
- di consentire il prelievo di campioni anche direttamente dal mercato o presso i consumatori;
- di versare l'importo stabilito per i diritti di concessione dell'utilizzo del Marchio e per le spese di gestione, nella misura stabilita dalle tariffe in vigore;
- di non mettere in commercio prodotti recanti il Marchio nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione;
- di presentare al pubblico (mediante l'apposizione sui propri cataloghi, depliant, listini prezzi, esposizioni) i prodotti recanti il Marchio distinti dagli altri prodotti;
- di apporre il Marchio su tutti i prodotti, destinati al mercato, elencati nell'autorizzazione e rispondenti alle caratteristiche qui prescritte;
- di apporre su tutti i prodotti oggetto dell'autorizzazione la/e scheda/e tecnica/he allegata/e all'autorizzazione. Le schede verranno fornite numerate dalla Vero Legno Naturale al Concessionario dietro il versamento di una somma corrispondente ai costi di produzione maggiorata del 10%. Le schede tecniche dovranno essere compilate dal Concessionario conformemente alle norme del Regolamento e alla/e scheda/e tecnica/he allegata/e all'autorizzazione;
- di inviare via telefax alla Vero Legno Naturale, prima della loro apposizione sui prodotti, copia delle schede tecniche compilate per ciascuna serie o per ciascun prodotto;
- di obbligare i rivenditori a non togliere le schede tecniche dai prodotti oggetto dell'autorizzazione, a non apporre su prodotti diversi e a consegnare i prodotti al cliente muniti delle schede medesime. A tal fine, tra l'altro, il Concessionario si impegna a inserire nelle condizioni generali di vendita, da far approvare specificamente da ciascun rivenditore e nelle fatture relative a tali prodotti, la dicitura "Merco da esporre e da consegnare al cliente con scheda tecnica, conformemente alla Legge 126/1991";
- di usare l'espressione "Associato a Vero Legno" esclusivamente nella pubblicità e nelle diverse forme di comunicazione commerciale riguardanti solo i prodotti oggetto dell'autorizzazione. È consentito al Concessionario di usare tale espressione nonché il Marchio sull'imballaggio dei prodotti oggetto dell'autorizzazione;
- di rispettare le eventuali modifiche del presente Regolamento, nonché le ulteriori disposizioni che il Consiglio o la Giunta potranno emanare.

## ART. 12

Per il caso di violazione di anche una sola delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Regolamento, la Vero

Legno Naturale inoltrerà al Concessionario un richiamo scritto all'osservanza delle disposizioni violate, fissando un termine per ottemperare all'obbligo nel caso di violazione non ancora esaurita. Qualora la Vero Legno Naturale verificasse che il Concessionario non ha osservato il richiamo, ovvero ha ripetuto il comportamento oggetto dello stesso, la Vero Legno Naturale ha la facoltà:

- di avvalersi del disposto di cui all'art. 14 che segue;
- di sospendere il diritto di utilizzazione del Marchio in capo al Concessionario, con l'obbligo conseguente per quest'ultimo di togliere il Marchio dai prodotti, per un periodo compreso tra 6 (sei) e 12 (dodici) mesi. La comunicazione della sospensione del diritto all'uso del Marchio verrà pubblicata secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio e a spese del Concessionario. Al termine del periodo di sospensione, la Vero Legno Naturale procederà, a spese del Concessionario, all'esame e alle verifiche dei prodotti o dei campioni dei prodotti. Nel caso in cui venga accertata la conformità degli stessi al Regolamento, il Concessionario potrà riprendere ad utilizzare il Marchio a seguito della ricezione di comunicazione scritta in tal senso da parte della Vero Legno Naturale. Nel caso in cui i prodotti e/o i campioni esaminati non siano conformi, l'autorizzazione si intenderà senz'altro revocata ai sensi dell'art. 14 che segue.

## ART. 13

A prescindere da quanto previsto dall'art. 12 che precede, nel caso in cui il Concessionario:

- apponga le schede tecniche su prodotti non rientranti tra quelli oggetto dell'autorizzazione;
- apponga sui prodotti oggetto dell'autorizzazione schede tecniche che non riportano le caratteristiche compositive di tali prodotti;
- apponga sui prodotti oggetto dell'autorizzazione schede tecniche che riportano false indicazioni circa le caratteristiche compositive degli stessi;
- apponga le schede tecniche relative ad una serie di prodotti variata rispetto a quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione all'uso del Marchio. In ognuno dei casi sopra elencati, il Concessionario sarà tenuto

a corrispondere alla Vero Legno Naturale una somma da 5 a 10 volte il valore dei prodotti di cui trattasi a titolo penale per ogni violazione contestata, salvo il risarcimento del maggior danno e la facoltà per la Concedente di avvalersi di quanto previsto dall'art. 14 che segue.

## ART. 14

Per il caso in cui il Concessionario ripeta la violazione oggetto di un richiamo ai sensi dell'art. 12 che precede, ovvero per il caso di violazione del disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 del presente Regolamento, ad eccezione dei soli errori formali, la Vero Legno Naturale avrà la facoltà:

- 14.1 di revocare in via immediata l'autorizzazione;
- 14.2 di mantenere in essere l'autorizzazione, inviando al Concessionario diffida ad adempiere entro un termine indicato alle prescrizioni violate, fermo restando il risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni medesime. In tal caso, decorso inutilmente il termine indicato, l'autorizzazione si intenderà senz'altro revocata senza che occorra alcuna comunicazione al riguardo.

## ART. 15

Scaduto il termine di durata dell'autorizzazione, nonché per il caso di cessazione anticipata della stessa per qualsivoglia motivo essa avvenga, salvo quanto previsto dall'art. 16 che segue, il Concessionario dovrà cessare con effetto immediato l'uso, in qualsivoglia forma e modo, del Marchio e restituire le schede tecniche in suo possesso.

## ART. 16

Per il solo caso di scadenza naturale dei termini di durata dell'autorizzazione di cui all'art. 10, il Concessionario potrà smaltire le scorte di magazzino dei prodotti oggetto dell'autorizzazione e i prodotti recanti il Marchio già immessi sul mercato garantendone la conformità alle prescrizioni oggetto del presente Regolamento.

## ART. 17

Onde consentire alla Vero Legno Naturale la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15 e 16, il Concessionario si impegna a comunicarle per iscritto, entro 4

- (quattro) giorni dalla cessazione dell'autorizzazione:
- i quantitativi di schede tecniche in suo possesso e relativi numeri;
  - i quantitativi dei materiali pubblicitari e commerciali recanti il Marchio ancora in suo possesso;
  - i quantitativi delle scorte di magazzino e dei prodotti oggetto dell'autorizzazione già immessi sul mercato.

## ART. 18

I contributi annuali di autorizzazione sono stabiliti dal Consiglio, che potrà variarli ogni volta che lo ritenga opportuno. Le variazioni verranno portate tempestivamente a conoscenza dei Soci e, per le autorizzazioni già concesse, varranno dall'anno successivo a quelle in corso.

## ART. 19

Il Consiglio e la Giunta si impegnano al segreto professionale su tutti i dati e le notizie di carattere riservato che i Soci potranno loro comunicare in relazione all'autorizzazione.

## ART. 20

Nei confronti di clienti, consumatori e concorrenti, il Concessionario è il solo responsabile di tutto quanto attiene all'uso del Marchio, e terrà la società e i suoi organi del tutto indenni da qualsiasi contestazione che possa venire sollevata da chicchessia in proposito.

Il Marchio Vero Legno è registrato in Italia: Registrazione n. MI97C008564



e negli Stati dell'Unione Europea:  
Registrazione marchio comunitario n. 689737

